



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma 23 marzo 2020

## Sintesi delle novità del Decreto Cura Italia

*Il DL 17 marzo 2020 n. 18, 4 di 5*

Continuiamo a seguire le novità derivanti dal **Decreto Cura Italia**.

### ART. 62 – Sospensione termini adempimenti e versamenti

Per i soggetti con domicilio fiscale nello Stato **sono sospesi gli adempimenti diversi dai versamenti e diversi dalle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale** che scadono nel periodo **dall'8 marzo al 31 maggio 2020**. **Ferma la CU al 31 marzo 2020**.

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi **non superiori ai due milioni di euro** (nel periodo d'imposta precedente) sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra **l'8 marzo al 31 maggio 2020 relativi ai punti 1. e 2. dell'articolo precedente**.

Anche in questo caso tali versamenti dovranno essere effettuati **in unica soluzione entro il 31 maggio** oppure mediante **rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo da maggio 2020 senza sanzioni e interessi.

Per quanto riguarda **gli adempimenti** gli stessi dovranno essere effettuati **entro il 30 giugno**.

Infine per i soggetti **con volume d'affari nel periodo precedente inferiore a 400.000 euro** e che non **abbiano corrisposto compensi per lavoro dipendente nel mese precedente**, i compensi dal **17 al 31 marzo 2020** non sono assoggettati a ritenute d'acconto. Gli stessi saranno versati in unica soluzione entro il 31 maggio o per 5 rate mensili di pari importo senza sanzioni e interessi dal soggetto percipiente che dovrà rilasciare apposita attestazione al sostituto d'imposta.

### ART. 63 – Premio a lavoratori dipendenti

Ai dipendenti, che nell'anno precedente possiedono un reddito da lavoro dipendente **non superiore a 40.000 euro**, spetta un premio che non concorre alla formazione del reddito pari a 100 euro rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nel mese.

Il premio va anticipato dai sostituti d'imposta a prile e comunque entro il conguaglio.

#### **ART. 64 – Credito d'imposta per sanificazione**

Alle imprese, arti e professioni è riconosciuto un **credito d'imposta pari al 50% delle spese di sanificazione** degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.

#### **ART. 65 – Credito d'imposta per botteghe e negozi**

Per le attività sospese c'è un credito d'imposta **pari al 60 per cento** del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 per immobili rientranti nella categoria C/1.

#### **ART. 67 – Sospensione attività uffici impositori**

Sono sospesi **dall'8 marzo al 31 maggio 2020** i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

#### **ART. 68 – Sospensione termini versamento agenti riscossione**

Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo **dall'8 marzo al 31 maggio 2020**, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS. La sospensione vale anche per accertamenti doganali, ingiunzioni e atti direttamente esecutivi di enti territoriali. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese di giugno.

- Prorogati al 31 Maggio i versamenti di rottamazione e saldo e stralcio scaduti il 29 febbraio e in scadenza il 31 marzo.

**Nessuna sospensione per avvisi bonari, imposta registro, avvisi liquidazione ecc.**